

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5320 del 18/11/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ERREBI PLAST S.R.L. con sede legale in Comune di Sarsina, Loc. Turrito Viale del Lavoro n. 27. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione calzature sito in Comune di Sarsina, Loc. Turrito Viale del Lavoro n. 27/29
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5502 del 18/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ERREBI PLAST S.R.L. con sede legale in Comune di Sarsina, Loc. Turrìto Viale del Lavoro n. 27. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione calzature sito in Comune di Sarsina, Loc. Turrìto Viale del Lavoro n. 27/29

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpaè n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpaè a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpaè, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpaè di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpaè n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 2236 del 28 dicembre 2009 e smi;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/06/2019, acquisita al Prot. Unione 27498 e da Arpaè al PG/2019/104001 del 02/07/2019, da ERREBI PLAST S.R.L. nella persona di Stefano Versari, in qualità di delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione calzature sito in Comune di Sarsina, Loc. Turrìto Viale del Lavoro n. 27/29, comprensiva di:

1. adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 del D.lgs. 152/06);

2. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Viste la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 33527 del 02/08/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/122574 del 05/08/2019, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 12/08/2019, 02/09/2019 e 12/09/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Unione 34503-36663-38074 e da Arpae ai PG/2019/129316 del 20/08/2019, PG/2019/135727 del 03/09/2019 e PG/2019/143829 del 18/09/2019;

Dato atto che dalla documentazione presentata trattasi di scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico suoperficiale in forma associata, per quattro porzioni di laboratori artigianali costituenti il complesso posto in Viale del Lavoro n. dal 27 al 38;

Atteso che, in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 9727 del 29/10/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/167256 del 30/10/2019, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta a questo Comune in data 02.07.2019 prot.n.6006 e alla successive integrazioni con dichiarazione in merito all'impatto acustico dell'Ing.Lombardi Giancarlo, si prende atto della dichiarazione in merito all'impatto acustico."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 del D.lgs. 152/06): Rapporto istruttorio acquisito in data 07/10/2019;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 10009 del 08/11/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/175807 del 14/11/2019, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina corredato di apposita Planimetria di riferimento e Relazione Tecnica;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria e Relazione Tecnica** parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di ERREBI PLAST S.R.L., che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, per le attività di cui ai punti:
 2. *"Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg"*,
 7. *"Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g"*

dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata in data 03/10/14 al SUAP del Comune di Sarsina, dal Sig. Pancisi Gabriele, in qualità di legale rappresentante, successivamente modificata con istanza presentata in data 16/02/18 al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, dalla Sig.ra Zani Milena, in qualità di legale rappresentante, e in data 11/03/19 al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio dal Sig. Lombardi

Giancarlo, in qualità di delegato dal legale rappresentante di ERREBI PLAST srl, Sig.ra Zani Milena, tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Sarsina ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e Elmo Ricci, la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ERREBI PLAST S.R.L** (C.F./P.IVA 01354600403), nella persona del legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Sarsina, Loc. Turrito Viale del lavoro n. 27, **per lo stabilimento di fabbricazione calzature sito in Comune di Sarsina, Loc. Turrito Viale del Lavoro n. 27/29.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 del D.lgs. 152/06);**
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria e Relazione Tecnica**, parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Sarsina ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa;
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Lo stabilimento di ERREBI PLAST srl era autorizzato alle emissioni in atmosfera tramite domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui ai punti:

2. *“Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg”;*
7. *“Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”;*

dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata in data 03/10/14 al SUAP del Comune di Sarsina, dal Sig. Pancisi Gabriele, in qualità di legale rappresentante, successivamente modificata con istanza presentata in data 16/02/18 al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, dalla Sig.ra Zani Milena, in qualità di legale rappresentante, e in data 11/03/19 al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio dal Sig. Lombardi Giancarlo, in qualità di delegato dal legale rappresentante di ERREBI PLAST srl, Sig.ra Zani Milena, tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00.

Con l'istanza di AUA in oggetto la ERREBI PLAST srl chiede di ricomprendere in tale autorizzazione anche il titolo abilitativo “domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale” ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le attività di cui al punto 2. *“Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg”* e al punto 7. *“Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”* dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., come proseguimento senza modifiche. Dall'esame dei contenuti riportati nella documentazione presentata dal gestore non emergono motivi per negare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale richiesta.

PRESCRIZIONI

- A) ERREBI PLAST srl è **autorizzata**, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs 152/06 smi, a **svolgere** negli impianti ubicati in Comune di Sarsina (FC), Viale del Lavoro n. 27/29 – località Turrìto, **l'attività in deroga** di cui al punto 2. *“Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg”* e al punto 7. *“Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”* dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., **nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni previsti** dall'Allegato 3a *“Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06”* e dell'Allegato 4.2 *“Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg”* e dell'Allegato 4.7 *“Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”* (prescrizioni specifiche per tipo di attività) di cui alla D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
- B) Devono essere rispettate le quantità e le tipologie di materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo di lavorazione, indicate nella domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata, ed i limiti e le prescrizioni indicati nei criteri tecnici per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera fissati dalla Regione Emilia Romagna nella D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.
- C) Per quanto non espressamente citato nel presente atto si deve fare riferimento a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i. e dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

Vista la domanda pervenuta in data 02/07/2019 prot. n. 6006 presentata dalla ditta ERREBI PLAST S.R.L. nella persona del legale rappresentante Pancisi Gabriele, con sede in Sarsina, località Turrito, Via del Lavoro n. 27, intesa ad ottenere l'autorizzazione in variante alla precedente autorizzazione allo scarico n. 122V del 03.04.2009, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso laboratori artigianali sito in SARSINA (FC), LOC. Turrito, Via del lavoro dal n. 27 al n. 38;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la L.R. 21/04/1999 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003 n. 1053;

Visto il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;

Visto il Regolamento Comunale d'Igiene;

Visto il parere favorevole dell'ARPAE pervenuto in data 29/08/2019 prot. com.le n. 7747;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico:	ERREBI PLAST S.R.L. nella persona del legale rappresentante pro-tempore
Destinazione dell'insediamento	Fabbricato composto da: 5 Laboratori artigianali
Potenzialità dell'insediamento in a.e.	20 Totali di cui: 10 Laboratori 1+5 3 Laboratorio 2 2 Laboratorio 3 5 Laboratorio 4
Recettore dello scarico	Fosso interpoderale
Trattamento	LABORATORIO 1+5: - 1 FOSSA IMHOFF DA 10 a.e. - 1 FILTRO AEROBICO DA 6,67 mc. LABORATORIO 2+3+4: MONOBLOCCO TRIVALENTE COMPOSTO DA: - 1 FOSSA IMHOF DA 10 a.e. - 1 FILTRO AEROBICO DA 6,68 mc. SEDIMENTAZIONE FINALE CON FOSSA IMHOFF DA 8 ABITANTI EQUIVALENTI

PRESCRIZIONI

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. I pozzetti d'ispezione terminale, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza.
3. Le fosse Imhoff **dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore**

all'annuale; con la stessa periodicità dovranno essere svuotati e lavati controcorrente i filtri batterici. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. **I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.**

4. La fossa Imhoff e i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura di terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.

5. I filtri batterici dovranno essere dotati di torrino di ventilazione o aperture idonee a mantenere aerata la massa filtrante.

6. Qualora il sistema sia dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un **sistema acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.**

7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Agenzia Arpae – Servizio Territoriale di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

9. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

Resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal **D.P.R. 59/2013**.

Il presente atto, può essere revocato in caso di mancata osservanza delle prescrizioni impartite, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152.

Si allega copia della relazione tecnica e della planimetria dell'area, parti integranti del presente atto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.